

# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ISTITUTO COMPRENSIVO "Don F. Mottola" di TROPEA Via Coniugi Crigna – Cap. 89861 – Tel. 0963666418 https://istitutocomprensivotropea.edu.it

https://istitutocomprensivotropea.edu.it vvic82200d@istruzione.it - vvic82200d@pec.istruzione.it C.M.: VVIC82200D - C.F.: 96012410799



Tropea, 1 dicembre 2023 Circ. n. 129

> Ai Genitori Ai Docenti Al personale ATA Al DSGA Al sito WEB Home page

Oggetto: D.L. n. 123 del 15 settembre 2023 "DECRETO CAIVANO"

## **Il Dirigente Scolastico**

**Visto** 

Il decreto legge 123 approvato dalla Camera dei Deputati l'8 novembre 2023 ""Misure

urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile,

nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" cosiddetto decreto Caivano

Vista

la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 2023, della Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante "misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale".

#### Comunica alle SS.VV.

la legge in oggetto ha sostituito l'art. 114 del Testo Unico della Scuola (D.lgs. 297/94) con una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

La legge prevede che Il sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST), individua i minori non in regola con l'obbligo di istruzione e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge, nelle more dell'attivazione dell'ANIST.

L'ufficio didattica cura la trasmissione al sindaco, **entro il mese di ottobre**, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche, i docenti e l'ufficio didattica verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi predisponendo i conseguenti atti per la firma del Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico, a seguito dell'istruttoria dei docenti e dell'ufficio didattica, avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.

In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione.

# Mancato adempimento

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione già ammonita dal sindaco per ottemperare alla legge, che non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

## Elusione dell'obbligo

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonito dal sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, il quale non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

Si invitano, pertanto, i genitori a controllare le assenze dei propri figli e a giustificarle senza indugio.

• Per dare seguito all'attuazione della legge, i docenti coordinatori di classe controlleranno le assenze degli alunni della propria classe e comunicheranno ai genitori le assenze da giustificare.

Nel caso di assenze "non giustificate" per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, sarà data immediata comunicazione al dirigente scolastico che provvederà ad attivare gli adempimenti di legge.

• Avuto riguardo a tali prescrizioni/integrazioni, i coordinatori di classe e Il personale di segreteria seguiranno la procedura di cui alla circolare n.39 del 2 ottobre 2023 prot. n.10336/23 - Procedure per la segnalazione di alunni inadempienti all'obbligo scolastico

Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

Responsabile del procedimento DSGA Rag. Annunziata Vargiu Responsabile dell'Istruttoria A.A., Ferdinando Carlino

JE DIRIGENTE SCOLASTICO

f/Francesco/Fiumara